



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. [REDACTED] Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

DA

[REDACTED] nata a [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo Studio Legale Lioia Santamaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone, giusta procura spillata all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

TIM Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20123 Milano, Via G. Negri, 1

CONVENUTO-CONTUMACE

Oggetto: Accertamento negativo di credito.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12/02/2022 ritualmente notificato in data 10/03/2022, [REDACTED] conveniva in giudizio la Tim Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e dopo aver premesso:

- che, aveva in essere un contratto con la convenuta per la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza [REDACTED] su cui era stato attivato il servizio denominato TIM Expert con la promo TIM Connect, e che a seguito al recesso operato da essa istante, l'operatore richiedeva il




pagamento di € 104,14, per n. 15 rate residue, richiesta da ritenersi illegittima in virtù di quanto previsto dalla Deliberazione N. 591/2020 resa da AGCOM;

- che a nulla erano valsi i contatti con il call center, le diffide ed i reclami inoltrati a parte convenuta nonché la procedura ADR azionata;

ciò premesso ella instaurava il presente giudizio al fine di sentire: *“accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 104,14 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa e disporre la ripetizione ovvero lo storno; condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.”*

Il convenuto non si costituiva e, pertanto, all'udienza di comparizione ne veniva dichiarata la contumacia e, su richiesta di parte attrice, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 09/05/2023 in cui veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione



[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. [REDACTED] promossa da [REDACTED] contro Tim Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni diversa istanza, difesa ed eccezione:

- conferma la già dichiarata contumacia del convenuto;
- accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarata la non dovutezza dell'importo di € 104,14, richiestogli da TIM, a titolo di "*Tim Expert: n. 15 rate residue*", con la fattura nr. [REDACTED] del 16/10/2021, che deve essere stornato da quest'ultima;
- condanna il convenuto, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese della procedura di conciliazione, nella misura di € [REDACTED] oltre gli accessori di legge se dovuti, quale onorario di difesa e ne dispone la distrazione a favore dei procuratori antistatari in ragione della metà cadauno;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 104,14, di cui € [REDACTED] per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone la distrazione a favore dei procuratori antistatari in ragione di metà cadauno.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Messina il 25/07/2023

Il Giudice di Pace
(Dott. Anna Aricò)

